for distance

CONTRATTO BASE

relativo all'implementazione e all'utilizzo
del concetto d'evento

for distance

stipulato tra

……

……..

in qualità di committente (di seguito definito in breve il committente) e

Reinhard Eberhart
Trattnigteichstraße 26
9535 Schiefling

in qualità di fornitore (di seguito definito in breve il fornitore), come indicato di seguito:

Premesse

Il fornitore è l'autore del concetto del concetto dell'evento nonché soggetto autorizzato del marchio ***for distance*** registrato al numero AM 159/2021.

for distance è una performance artistica che promuove la consapevolezza contro la guerra e lo stare insieme con distanza e creanza. È stato sviluppato durante la pandemia per ritrovarsi all'aperto. In modo simbolico le persone stanno in piedi o danzano vicine in campi geometrici, contrassegnati da colori o tessuti in feltro entro le distanze minime previste. Come un flashmob tali formazioni si diffondono nell'ambito del ***for distance worldtour*** in tutto il mondo, sono accolte dalle amministrazioni cittadine e possono essere tenute da istituzioni culturali o altre associazioni interessate.

for distance significa insieme con distanza, gioia e creanza. Nella consapevolezza della pace, libertà, riappacificazione, condivisione, cultura del ricordo della pandemia del covid, policromia, transfrontaliera o nazionale, a prescindere dalla religione o etnia di appartenenza, ma ai fini della sicurezza e della prevenzione. Un progetto per la gioia e un mondo migliore è sempre ben accetto.

Il committente partecipa al ***for distance worldtour*** alle seguenti condizioni:

1. Conferimento dell'incarico

Con il presente il committente incarica il fornitore dell'ideazione e accompagnamento dell'organizzazione e dell'esecuzione di un evento ***for distance*** sul territorio comunale del committente. L'organizzatore è il committente.

Il fornitore accetta tale incarico secondo l'accluso profilo delle prestazioni, il quale costituisce parte integrante del presente contratto, concede al committente in tale ambito il diritto di organizzare l'evento ***for distance*** secondo il suo concetto e si impegna a rendere le proprie prestazioni in maniera accurata e nell'osservanza degli interessi del committente. In particolare, egli si impegna a fornire al committente una consulenza scrupolosa e a preparare, selezionare accuratamente e monitorare gli artisti, fornitori e operatori di servizi. Si rileva che il fornitore renderà le prestazioni personalmente o tramite i collaboratori della propria squadra.

2. Scambio di prestazioni

L'ambito delle prestazioni contrattuali e il compenso (retribuzione) si evincono dal presente contratto unitamente al profilo delle prestazioni. Eventuali accordi accessori o deroghe che modificano l'ambito delle prestazioni contrattuali o il prezzo necessitano di un esplicito accordo delle parti contraenti e devono essere definiti immediatamente per iscritto.

Oltre al compenso concordato per il concetto, la consulenza e l'accompagnamento come da profilo delle prestazioni, il committente propone per iscritto al fornitore un budget, il quale potrà essere superato dal fornitore soltanto previa autorizzazione esplicita del committente.

In casi importanti e giustificati il fornitore ha facoltà di modificare parti dello svolgimento dell'evento in deroga al profilo delle prestazioni, in accordo con il committente. Ciò dovrà essere definito per iscritto senza indugio e di comune accordo.

Ove il fornitore non renda personalmente delle prestazioni come da profilo concordato, in nome e per conto del committente, egli provvede ad ottenere dei preventivi da parte di artisti, fornitori e operatori di servizi adeguati. Salvo per quanto diversamente concordato, la selezione dei vari artisti, fornitori e operatori di servizi proposti dal fornitore, avviene a cura del committente il quale in generale affida gli incarichi a tali artisti, fornitori e operatori di servizi a proprio nome e per proprio conto. Il fornitore risponde esclusivamente della (pre)selezione accurata, non dell'esecuzione.

Ove il fornitore debba rendere personalmente ed eccezionalmente delle prestazioni nell'ambito e in deroga al profilo delle prestazioni in nome e per conto del committente, ciò dovrà essere definito esplicitamente per iscritto. Ciò riguarda in particolare atti giuridici di diritto pubblico (ad es. registrazione dell'evento presso l'autorità preposta) o privato (ad es. ottenimento dei consensi in materia di protezione dei dati personali dai partecipanti da lui acquisiti), l'affitto di locali, la stipula di contratti nel settore gastronomico nonché la stipula di contratti con artisti, fornitori e operatori di servizi.

In ogni caso il committente provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento e ad ottenere di propria iniziativa tutti i permessi necessari dalle autorità, ad occuparsi dell'adempimento di tutti gli oneri ufficiali, in particolare quelli riguardanti la sicurezza, e a mantenere indenne e manlevato il fornitore per

quanto concerne tutti i costi e i diritti da ciò insorti.

Nella definizione dei dettagli dell'evento e della sua realizzazione artistica il fornitore in quanto autore e ideatore è completamente libero (libertà artistica), sempre che ciò non violi le disposizioni di legge vigenti nel singolo luogo dell'evento. Egli dichiara tuttavia di tenere conto di eventuali norme sociali e religiose vigenti nel luogo dell'evento, sempre che ciò sia possibile mantenendo integro il concetto di base dell'evento.

3. Costi

Tutti i costi, le tasse, i diritti, le imposte e i compensi derivanti dall'esecuzione dell'evento sono a carico del committente il quale mantiene a tal proposito indenne e manlevato il fornitore.

Tali costi, tasse, diritti, imposte e compensi necessari per l'esecuzione saranno saldati ovvero versati dal committente in base ai suoi obblighi assunti e alle prestazioni ricevute alla data della scadenza, in ogni caso in modo puntuale, tale da non compromettere l'esecuzione dell'evento. In caso di impossibilità d'esecuzione dell'evento o di parti di esso a causa di ritardi nei pagamenti imputabili al committente, questi deve comunque al fornitore l'intero compenso pattuito come da profilo delle prestazioni.

4. Compenso

Il fornitore ha facoltà di pretendere degli acconti sui propri compensi come da profilo delle prestazioni ovvero di emettere delle fatture intermedie. La fattura finale dovrà essere emessa in forma scritta dal fornitore alla data stabilita dalle parti contraenti in base al profilo delle prestazioni.

In caso di mancata esecuzione dell'evento per motivi non imputabili alle parti contraenti (condizioni atmosferiche, casualità, eventi di forza maggiore,…) spettano al fornitore i compensi concordati in maniera proporzionale in base all'avanzamento dell'organizzazione, al massimo in misura del 33%, tuttavia però per un importo di € 5.000,00, e il rimborso di tutte le spese e i costi da lui sostenuti fino a tale momento sulla base di appositi documenti giustificativi.

Con il completo pagamento del compenso concordato il committente acquisisce anche il diritto di utilizzare un video sull'esecuzione dell'evento per i propri scopi pubblicitari. I diritti relativi al (nuovo) utilizzo del concetto d'evento nonché all'utilizzo del video rimangono definitivamente del fornitore.

L'assunzione dei costi e delle prestazioni è garantita dal committente. In tale contesto l'assunzione dei costi avviene con l'IVA applicabile in loco o qualsivoglia imposta simile.

5. Durata/risoluzione

Il rapporto contrattuale decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e del profi-

lo delle prestazioni a cura di entrambe le parti e termina con la consegna della documentazione video sull'esecuzione dell'evento, sempre che non riguardi i diritti d'utilizzo del concetto d'evento e un video realizzato.
Entrambe le parti rinunciano alla possibilità di una risoluzione ordinaria del contratto.

Tuttavia le parti contraenti hanno facoltà di risolvere il rapporto contrattuale per giusta causa ove una delle parti violi uno degli obblighi essenziali del presente contratto. Per quanto riguarda il committente, essi sono in particolare il mancato pagamento dei compensi concordati con il fornitore e/o con gli artisti, fornitori e operatori di servizi da lui organizzati; per quanto riguarda il fornitore, essi sono la mancata osservanza del calendario come da profilo delle prestazioni, ciò nonostante il sollecito e la definizione di un termine successivo, e/o altro aggravamento o impedimento per dolo o colpa grave dell'attuazione del concetto d'evento.

In caso di risoluzione anticipata giustificata a cura del committente decade il diritto al compenso del fornitore, sempre che il committente non abbia avuto benefici dalle prestazioni ricevute fino a quel momento. Ove il fornitore ci avesse guadagnato senza motivazione grazie ai pagamenti fino ad allora ricevuti dal committente, egli è tenuto a restituire quanto ricevuto. Lo stesso dicasi in caso di risoluzione anticipata non giustificata da parte del fornitore.

Tuttavia, in caso di risoluzione anticipata giustificata da parte del fornitore, spetta a quest'ultimo l'intero compenso concordato come da profilo delle prestazioni. Lo stesso dicasi in caso di risoluzione anticipata non giustificata da parte del committente.

6. Risarcimento del danno/penale contrattuale

Ove una parte contraente abbia procurato con dolo il motivo per una risoluzione anticipata giustificata a cura della controparte, essa è tenuta a risarcire a quest'ultima tutti i danni da ciò derivanti.

Qualora il committente implementasse, utilizzasse o altrimenti sfruttasse ancora/nuovamente il concetto d'evento o parti fondamentali dello stesso sull'esecuzione dell'evento a dispetto del termine del rapporto contrattuale, escludendo il fornitore, egli dovrà a quest'ultimo una penale pari a …… Ciò esplicitamente a prescindere dal motivo del termine del rapporto contrattuale, che si tratti dell'adempimento di tutte le prestazioni dovute reciprocamente, della risoluzione anticipata non giustificata o giustificata o di una risoluzione anticipata consensuale, sempre che il fornitore non abbia approvato per iscritto tale implementazione o utilizzo.

7. Foro competente/legge applicabile

Le parti convengono di eleggere a foro competente il foro generale del fornitore. Per le controversie derivanti dal presente contratto si applica la legge austriaca.

8. Disposizioni finali/protezione dei dati personali

Ai fini della propria efficacia giuridica, il presente contratto necessita di una delibera del consiglio comunale.

Ai fini della loro validità, eventuali modifiche ed accordi integrativi al presente contratto necessitano della forma scritta. Non sussistono patti accessori verbali.

Tutte le parti contraenti riconoscono il valore reale delle prestazioni oggetto del contratto e in particolare hanno convenuto i compensi in piena consapevolezza di tale valore. Si esclude un'impugnazione del presente contratto per lesione eccedente la metà del valore reale (§§ 934 e segg. ABGB, codice civile austriaco).

L'eventuale inefficacia di una o più disposizioni del presente contratto, in quanto violazione di leggi obbligatorie, non influirà sulla validità delle restanti disposizioni. Le parti contraenti provvederanno a sostituire l'accordo inefficace con uno efficace che sia quanto più prossimo possibile alle intenzioni della disposizione inefficace.

Il committente approva il salvataggio, il trattamento e l'inoltro eventualmente necessario anche nell'ambito di applicazione della legge sulla protezione dei dati personali, di eventuali dati dei propri organi/collaboratori, ove tale salvataggio, trattamento e inoltro siano correlati alla stipula del presente contratto e all'esecuzione dell'evento oggetto dello stesso.

Il presente contratto è redatto in una copia originale che rimane al fornitore. Su richiesta il committente può richiederne un numero a piacere di copie.

Trova applicazione il diritto austriaco. Per eventuali controversie correlate al presente contratto si rimanda al tribunale competente per il valore presso la sede/residenza del fornitore.

Oltre al presente contratto base si stipula un accordo accessorio che contempla le esigenze individuali del committente. Una volta sottoscritto, tale accordo accessorio diviene parte ulteriore del suesposto contratto base.

……

Luogo/Data Firma

……

Luogo/Data Firma